

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro V - Del lavoro Titolo V - Delle società

Art. 2478 Libri sociali obbligatori

Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'[articolo 2214](#), la società deve tenere:

- 1) (Numero abrogato);
- 2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'[articolo 2479](#); la relativa documentazione è conservata dalla società;
- 3) il libro delle decisioni degli amministratori;
- 4) il libro delle decisioni del collegio sindacale [c.c. [2477](#)] nominato ai sensi dell'[articolo 2477](#).

I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma devono essere tenuti a cura degli amministratori e il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto a cura dei sindaci.

I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.